



Comune di Giovinazzo
Ass. Politiche Sociali

Ambito Territoriale
MOLFETTA - GIOVINAZZO



Comune di Molfetta
Settore II - Socialità

UFFICIO DI PIANO

AMBITO TERRITORIALE MOLFETTA - GIOVINAZZO - D.S.S.1 - ASL BA

V^ Piano Sociale di Zona

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' GRAVE**

A.A. SS. 2026/2027- 2027/2028

PROCEDURA DI GARA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

procedura: aperta, art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m. e i.

**criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 108 c.2 lett. a)
del D.Lgs. n.36/2023 e s.m. e i.**

AFFIDAMENTO SERVIZIO

DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE

Obiettivo di servizio b.3. Piano sociale di Zona 2022/2024 V^ annualità

CPV: 85312120-4 – Servizi di assistenza per persone disabili

Codice ATECO: 88.10.00 – 85.60.09- Servizi di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

Dirigente dell'Ufficio di Piano: dott.ssa Lidia de Leonardis



PREMESSE- NORME DI RIFERIMENTO

2

L'appalto è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

- ☐ Legge n. 104/1992, recante *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità"* (pubblicata in G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992, e s.m.i.);
- ☐ Legge n. 328/2000 – *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*;
- ☐ Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 e s.m.i. – *Norme per la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*;
- ☐ Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e s.m.i. – *Regolamento di attuazione della L.R. n. 19/2006*;
- ☐ Legge n. 107/2015 (*La Buona Scuola*) e D.Lgs. n. 66/2017 (*e successive modificazioni*) – *che segnano il passaggio dal concetto di "integrazione scolastica" a quello di "inclusione" degli alunni con disabilità*;
- ☐ D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. – *Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.*

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica rivolto agli *"alunni in situazione di disabilità grave"*, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ricadenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Molfetta-Giovinazzo.

Il servizio è altresì rivolto al personale docente responsabile del percorso educativo, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 3, comma 3, 12 e 13, comma 3 della Legge n. 104/1992, dalla Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i., dall'articolo 92 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., nonché dall'articolo 49 della Legge Regionale n. 4/2010 e s.m.i.

Il servizio ha la finalità di rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che limitano o impediscono la piena fruizione del diritto allo studio da parte degli alunni con disabilità, ponendoli nelle condizioni di poter partecipare alla vita scolastica in modo analogo ai coetanei, con o senza disabilità.

I servizi di assistenza specialistica *"costituiscono prestazioni aggiuntive"* rispetto all'assistenza di base, che è di competenza del personale scolastico e ausiliario.

La figura dell'assistente per l'autonomia e/o la comunicazione, ove prevista nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell'alunno, svolge un ruolo di supporto specifico volto a:

- ☐ *facilitare i processi di relazione, comunicazione e partecipazione dell'alunno con disabilità grave,*
- ☐ *operare in stretta sinergia con l'insegnante di sostegno e con il team docente della classe,*
- ☐ *contribuire all'attuazione del progetto educativo e inclusivo definito nel PEI,*
- ☐ *intervenire, se previsto, anche nelle attività extrascolastiche, nei limiti e nelle modalità stabilite dal progetto individualizzato.*

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Gli interventi di assistenza specialistica, ad integrazione dell'assistenza di base e dell'insegnamento di sostegno forniti dal personale scolastico (collaboratori scolastici ed insegnanti di sostegno assegnati), sono rivolti ad alunni con disabilità grave, in possesso della certificazione di cui all'art.3, comma 3 e 13 c. 3 L.104/92 e del D. Lgs. n. 66/2017 e s. m. e i , sulla base di quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).

L'assistenza sarà garantita ad ogni alunno in situazione di disabilità grave secondo il monte ore massimo settimanale concordato (nell'ambito del monte ore appaltato).

Prima dell'avvio del servizio il RUP fornirà all'aggiudicatario l'elenco nominativo degli alunni da assistere con l'indicazione dei plessi scolastici e del monte ore individuale. L'elenco iniziale potrà subire variazioni in corso di esecuzione del servizio su autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio di Piano o suo Delegato.

Resta inteso che l'operatore economico aggiudicatario non ha alcuna autonomia in merito alla selezione degli utenti ammessi al servizio.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di due anni scolastici (A. S. 2026/2027; 2027/2028) , con decorrenza presunta dal 01/10/2026 ovvero dalla data di stipulazione del contratto o, se antecedente, da quella di esecuzione anticipata di cui all'art. 17 comma 8 del d.lgs.36/2023 e s. m. e i.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, del Codice dei Contratti).

ART. 4 - FONTI DI FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato prioritariamente con risorse programmate nel V^ Piano Sociale di Zona e dei rispettivi bilanci comunali, con eventuale cofinanziamento statale (es. risorse rinvenienti dal «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», e/o da altre fonti di finanziamento. Si precisa che l'appalto non è finanziato, neanche parzialmente, con le risorse del PNRR/PNC.



ART. 5 – BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

4

L'importo dell'appalto soggetto a ribasso è pari a Euro € **2.511.654,40** oltre IVA al 5% per due anni scolastici.

Il valore complessivo stimato dell'appalto è di € 2.511.654,40 oltre IVA al 5% per due anni scolastici.

Il suddetto importo dell'appalto soggetto a ribasso, è formulato sul costo, **di € 24,76, al netto di iva**, per singola ora di servizio effettivamente prestata (costo orario medio del personale comprensivo delle spese-general, di gestione e contrattuali- utile e oneri basato sulle vigenti tabelle del costo medio del lavoro per Cooperative Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Il monte ore minimo da garantire è :

- per il Comune di Molfetta e n. 41820 ore per un anno scolastico
- per il Comune di Giovinazzo n 8900 ore per un anno scolastico.

Qualora, nel corso dell'anno scolastico, si verificasse una riduzione del monte ore erogabile per circostanze impreviste ed imprevedibili e/o cause di forza maggiore, saranno liquidate solo le ore effettivamente prestate.

All'inizio di ogni anno scolastico si individuerà il numero delle ore settimanali da erogare, previa valutazione dei bisogni di assistenza e del budget finanziario.

Il monte ore settimanale di assistenza non è assolutamente vincolante per la Stazione appaltante ma si tratta di budget presunto che sarà utilizzato ai fini di dare attuazione al "Piano Operativo" per ciascun alunno.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si verifichi un aumento dei casi che hanno diritto all'assistenza e non fossero disponibili risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle di aggiudicazione dell'appalto, si procederà alla rimodulazione del monte ore settimanale, sempre nell'ambito del monte ore complessivo annuale.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si verifichi una diminuzione del monte ore complessivo annuale per riduzione del numero degli alunni bisognevoli di assistenza, o per avvio ritardato delle attività, l'aggiudicatario dovrà diminuire il personale in servizio e allo stesso verranno liquidate le ore effettivamente prestate.

ART. 6 - LUOGO D'ESECUZIONE

Il servizio sarà svolto presso le Istituzioni Scolastiche dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, ubicate nei due Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale, ossia Molfetta e Giovinazzo.

ART. 7 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

5

L'appalto sarà svolto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti ed aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del Codice dei Contratti, con la seguente ripartizione dei punteggi:

- ☐ Offerta Tecnica: **max punti 80.**
- ☐ Offerta economica: **max punti 20** calcolati in base alla formula descritta nel Bando di Gara.

Per consentire alla Commissione giudicatrice una valutazione quanto più attendibile, omogenea, agevole e rapida di tutte le offerte tecniche pervenute, per la redazione e la presentazione dell'offerta tecnica, si applicano le seguenti disposizioni:

- a)** per quanto riguarda gli aspetti editoriali, l'Offerta Tecnica deve essere presentata nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - ☐ redatta in lingua italiana su carta intestata del concorrente;
 - ☐ articolata in max. n. 50 facciate, formato A4, dimensione del carattere compreso tra 10 e 12 pt., giustificato, interlinea max. 1,2;
 - ☐ essere articolata in paragrafi e sotto-paragrafi e dotata di una copertina e di un indice/sommario con il riferimento a detti paragrafi/sotto-paragrafi e la relativa pagina, i quali non sono conteggiati nel numero max. di facciate indicato al punto precedente;
 - ☐ riportare su ogni facciata il numero progressivo di pagina ed il numero totale di pagine.
- b)** avere uno sviluppo degli argomenti conciso, chiaro, coerente e nell'ordine richiesto in funzione dei criteri di valutazione riportati nella tabella successiva:

I documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore con poteri di firma munito della relativa procura speciale). In caso di concorrenti partecipanti in forma plurisoggettiva si applicano le seguenti regole:

- ☐ in caso di concorrenti già costituiti alla data di presentazione dell'offerta, la stessa deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della sola impresa designata mandataria/capogruppo;
- ☐ in caso di concorrenti non ancora costituiti alla data di presentazione dell'offerta, la stessa deve essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti/procuratori di ciascuna impresa riunita/consorziata/aggregata;
- ☐ in caso di operatori economici di cui all' art. 67- 68, co. 1, lett. "b)" e "c)", l'offerta tecnica va sottoscritta da tutte le Cooperative costituenti il Raggruppamento e, in caso di Consorzio, dal legale rappresentante (o procuratore) di quest'ultimo e dal legale rappresentante (o procuratore) della Cooperativa per la quale il Consorzio concorre.



Per la valutazione della qualità dell'offerta tecnico - progettuale si utilizzano i seguenti criteri e sub-criteri di natura qualitativa:

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

A) OFFERTA TECNICA

max 80 punti

A1. Qualità organizzativa dell'impresa:

max punti 17 così articolati:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A.1.1	<i>Capacità di contenimento del turn-over degli operatori:</i> Percentuale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato cessati nei 36 mesi antecedenti il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta: punti 1 per cessazioni sino al 40% ; punti 0 per cessazioni superiori al 40% ; Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre certificazione attestante la percentuale delle cessazioni nei 36 mesi antecedenti il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.	1 PUNTI			T
A.1.2	<i>Formazione, qualificazione, esperienza professionale del personale:</i> Con riferimento al numero delle figure professionali di cui la ditta si avvale in via ordinaria e continuativa per lo svolgimento delle proprie attività. punti 0,5 per ogni figura della quale siano specificatamente indicati la funzione svolta e la relativa qualificazione (titolo di studio e professionale, esperienza maturata) Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre relazione dettagliata che descriva il sistema organizzativo e gestionale, le figure professionali di cui il concorrente si avvale <u>in via ordinaria e continuativa</u>, con precisazione delle relative qualifiche e curriculum professionale.	8 PUNTI		Q	



Comune di Giovinazzo
Ass. Politiche Sociali

Ambito Territoriale
MOLFETTA - GIOVINAZZO



Comune di Molfetta
Settore II - Socialità

A.1.3	Certificazioni aziendali del concorrente (in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta) ex artt. 87 e 95, co. 6 del Codice dei Contratti. In caso di RTI, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il criterio in esame si applica esclusivamente all'operatore economico mandatario/capogruppo. In caso di Consorzi di Cooperative e di Imprese artigiane e Consorzi stabili, il criterio in esame si applica solo se sia il Consorzio che le imprese consorziate indicate quali esecutrici lo soddisfano congiuntamente. punti 1,5 per possesso di Certificazione SA8000; punti 1,5 per possesso di Certificazione ISO 9001 per almeno uno dei seguenti settori: EA/IAF 38, EA/IAF 39. Punti 0 nel caso di non possesso di nessuna delle suddette certificazioni. Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre copia conforme all'originale delle suddette certificazioni.	3 PUNTI			T
A.1.4	<u>Programma di aggiornamento/qualificazione del personale da impiegare nei servizi</u> (al di fuori dell'orario di servizio) con l'indicazione del numero ore e la qualificazione dei formatori con esperienza consolidata e documentata nelle tematiche oggetto del servizio in gara. punti da 0 a 2 per piano di formazione generico punti da 3 a 4 per piano di formazione con l'indicazione sommaria e generica delle modalità, delle tematiche, della tempistica, del monte ore e della qualificazione professionale dei formatori, che garantisca una buona crescita professionale del personale impiegato punti 5 per piano di formazione dettagliato e specifico rispetto a modalità, tematiche, tempistica, monte ore e qualificazione professionale dei formatori che garantisca un'ottima crescita professionale del personale impiegato Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre il programma di aggiornamento/qualificazione con l'indicazione del numero ore e la qualificazione dei formatori con esperienza consolidata e documentata nelle tematiche oggetto dei servizi in gara.	5 PUNTI	D		

A2. QUALITA' DEL SERVIZIO:
così articolati:

Max 63 punti



	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A.2.1	<i>Relazione tecnica illustrativa contenente il progetto di assistenza specialistica differenziato in base alla tipologia di alunni.</i> La relazione descrittiva del progetto deve indicare gli obiettivi generali e specifici e le proposte migliorative e/o aggiuntive (ivi comprese eventuali ulteriori ore di assistenza). Per ciascuno dei suddetti parametri sarà attribuito il punteggio secondo i seguenti valori: nessuna indicazione - punti 0 indicazione generica e/o ulteriori ore di assistenza – punti 4 buona indicazione e/o ulteriori ore di assistenza – punti 8 ottimamente dettagliata e/o ulteriori ore di assistenza – punti 10 Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre dettagliare e descrivere compiutamente il progetto di assistenza specialistica in relazione ai criteri di valutazione.	18 PUNTI	D		
A.2.2	Capacità progettuale ed integrazione col territorio: Il concorrente dovrà elaborare un testo contenente: -Analisi del quadro territoriale dei bisogni con particolare attenzione ai bisogni più acuti ed emergenti nel campo della disabilità e descrizione delle strategie da adottare per affrontare più efficacemente le difficoltà delle persone disabili e per favorirne una sempre maggiore integrazione in ambito scolastico fino a 2 -Modalità organizzative, che prevedano il coordinamento di una equipe specialistica di cui fa parte un Assistente Sociale comunale, ispirate a criteri di partecipazione e coinvolgimento di operatori e utenti o dei loro familiari per un costante adeguamento del servizio/intervento Fino a 6 Per ciascuno dei suddetti parametri sarà attribuito il	8 PUNTI	D		



Comune di Giovinazzo
Ass. Politiche Sociali

Ambito Territoriale
MOLFETTA - GIOVINAZZO



Comune di Molfetta
Settore II - Socialità

9

	punteggio secondo i seguenti valori: Punti 8 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come eccellente Punti 6 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come ottimo Punti 4 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come buono Punti 2 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come sufficiente Punti 0 in caso di aspetto valutato dalla Commissione come insufficiente				
A.2.3	Innovatività rispetto all' accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti: Proposte nuove, anche di carattere sperimentale, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi ed ai contesti di riferimento anche rispetto al coinvolgimento degli alunni disabili mediante iniziative di sensibilizzazione/formazione sui temi della disabilità Punti 6 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come ottimo Punti 4 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come buono Punti 2 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come sufficiente Punti 0 in caso di aspetto valutato dalla Commissione come insufficiente Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre descrivere compiutamente tale aspetto nell'offerta tecnica.	6 PUNTI	D		
A.2.4	Descrizione del Modulo organizzativo gestionale (chi fa cosa, come e quando, mission e vision, relazione sulle fasi del servizio, i sistemi di controllo e monitoraggio, nonché il tipo di interventi previsti, le competenze professionali possedute, le figure professionali	6 PUNTI	D		



Comune di Giovinazzo
Ass. Politiche Sociali

Ambito Territoriale
MOLFETTA - GIOVINAZZO



Comune di Molfetta
Settore II - Socialità

10

	aggiuntive): Punti 6 in caso di articolato modulo organizzativo ritenuto dalla Commissione come ottimo; Punti 4 in caso di articolato modulo organizzativo ritenuto dalla Commissione come buono; Punti 2 in caso di articolato modulo organizzativo ritenuto dalla Commissione come sufficiente; Punti 0 in caso di modulo organizzativo non articolato valutato dalla Commissione come insufficiente; Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre descrivere il modulo organizzativo con cui s'intende espletare il servizio.				
A.2.5	Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell'appalto e di rilevazione della soddisfazione dei destinatari Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell'appalto fino a punti 6 Strumenti e modalità di comunicazione, monitoraggio e verifica fino a punti 6 Strumenti di rilevazione della soddisfazione dei destinatari del servizio fino a punti 6 Per ciascuno dei suddetti parametri sarà attribuito il punteggio secondo i seguenti valori: Punti 6 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come ottimo Punti 3 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come buono Punti 1 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come sufficiente Punti 0 in caso di aspetto valutato dalla Commissione come insufficiente Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre dettagliare tale aspetto nell'offerta tecnica.	6 PUNTI			T

A.2.6	Azioni e/o interventi e/o attività, aggiuntive/migliorative, svolte a favore degli alunni disabili (es. corsi specifici/particolari attività) 0,50 punti per ogni azione e/o intervento e/o attività dettagliatamente illustrata di cui venga specificato anche numero di destinatari e durata; Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre precisare le singole attività e gli interventi in apposita relazione sintetica.	PUNTI 9		Q	
A.2.7	Integrazioni del progetto con altre attività, iniziative e servizi esistenti sul territorio (ASL, Associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali, istituti di formazione, oratori etc.) per azioni, interventi e attività aggiuntive/migliorative in relazione al lavoro di rete con il territorio: Collaborazione con la rete dei servizi territoriali attraverso protocolli, accordi e/o partenariati con ASL, associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali, istituti di formazione, oratori, ecc. per la migliore realizzazione dei servizi socio-assistenziali ai disabili. Punteggio da attribuirsi come di seguito indicato: Punti 0,50 per ogni protocollo, accordo o intesa di collaborazione sottoscritto con strutture pubbliche o private, associazioni, ecc. disponibili a collaborare con il concorrente per la migliore realizzazione del servizio oggetto dell'appalto. Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre elencare e presentare protocolli, accordi, intese di collaborazione sottoscritte dalle parti e facenti riferimento al servizio oggetto dell'appalto. Avvertenze: l'offerta migliorativa non potrà modificare le modalità di effettuazione dei servizi previsti nel capitolato, ma solo integrarla e potenziarla senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione e dovrà essere descritta ed ampiamente documentata.	PUNTI 10			T

Per l'attribuzione del punteggio tecnico **si procederà con il metodo "Aggregativo-Compensatore"** di cui alle Linee Guida dell'ANAC n° 2 nel rispetto dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui alla precedente tabella secondo quanto di seguito illustrato.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(x) = \sum_n [W_i * V(x)_i]$$

dove

$C(x)$ = indice di valutazione dell'offerta (x);

$\sum_n$ = sommatoria;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio massimo attribuito all'elemento i ;

$V(x)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (x) rispetto al requisito di variabile tra 0 e 1.

Il coefficiente $V(x)_i$ relativo agli **elementi di valutazione di natura qualitativa** sarà attribuito attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, trasformando tale media in coefficienti definitivi variabili tra 1 e 0, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale massima le medie provvisorie prima calcolate.

L'attribuzione dei singoli punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per i sub-criteri di natura qualitativa di cui si compone l'offerta tecnica avviene tramite attribuzione di un giudizio a cui corrisponde un punteggio come nella tabella che segue:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Assente - Completamente negativo	0
Quasi del Tutto Assente	0,1
Negativo	0,2
Gravemente Insufficiente	0,3
Insufficiente	0,4
Quasi Sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Più che Buono	0,9
Ottimo	1

E' prevista una soglia di sbarramento di punti n. 48 (considerati prima della riparametrazione) ottenuti per l'Offerta Tecnica, per poter accedere alla successiva fase economica.



B) OFFERTA ECONOMICA

Max punti 20

L'offerta economica, secondo la formula indicata nel bando di gara, è da considerarsi onnicomprensiva e comprende il costo dell'intero servizio, (spese di gestione, contrattuali, personale, utile e sicurezza).

All'interno dell'offerta economica, devono essere indicati, a pena di esclusione non sanabile con il soccorso istruttorio, le seguenti voci di costo, relative all' art. 108 c. 9 dlgs. n. 36/2023(Codice dei Contratti Pubblici):

- ☐ i costi della manodopera del concorrente;
- ☐ gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del concorrente.

Per l'attribuzione dei punteggi si considereranno i valori anche in centesimi (massimo due cifre decimali con troncamento a partire dalla cifra successiva alla seconda).

Il servizio sarà affidato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo (qualità + prezzo) più elevato.

In caso di parità, l'appalto verrà assegnato a chi avrà ottenuto il punteggio tecnico più elevato. L'appalto sarà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida, purché interamente rispondente ai requisiti richiesti.

La proposta di aggiudicazione di cui all'art. 17, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici, diviene efficace con relativa aggiudicazione, dopo la verifica del possesso dei requisiti generali ex art. 94 e speciali, ai sensi dell'art. 95, del medesimo codice.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore con poteri di firma munito della relativa procura speciale). In caso di concorrenti partecipanti in forma plurisoggettiva si applicano le seguenti regole:

- ☐ in caso di concorrenti già costituiti alla data di presentazione dell'offerta, la stessa deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della sola impresa designata mandataria/capogruppo;
- ☐ in caso di concorrenti non ancora costituiti alla data di presentazione dell'offerta, la stessa deve essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti/procuratori di ciascuna impresa riunita/consorziata/aggregata;
- ☐ in caso di operatori economici di cui all' art. 67- 68, l'offerta economica va sottoscritta da tutte le Cooperative costituenti il Raggruppamento e, in caso di Consorzio, dal legale rappresentante (o procuratore) di quest'ultimo e dal legale rappresentante (o procuratore) della Cooperativa per la quale il Consorzio concorre.

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

14

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 67- 68 del Codice, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti dal Disciplinare Di Gara e purché NON SUSSISTANO PENDELENZE DEBITORIE DI QUALSIASI GENERE NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. (VEDASI BANDO)

ART. 9 – PRESTAZIONI

L'appalto ha per oggetto l'attuazione del Servizio per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità presso le Istituzioni Scolastiche Statali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado ubicate nei Comuni dell'Ambito Territoriale sociale di Molfetta e Giovinazzo con prestazioni professionali socio-educative.

Il Servizio per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità opera all'interno di un progetto educativo e formativo (PEI) che, mediante apposite figure specialistiche, mira alla crescita armonica della personalità dell'alunno in situazione di disabilità favorendone l'inclusione, la crescita educativa, l'autonomia e l'apprendimento, in sinergia con le altre figure garantite dalla Istituzione scolastica quali: l'insegnante curricolare, l'insegnante di sostegno e l'assistenza di base che impegna i collaboratori scolastici.

L'assistente per l'autonomia e/o la comunicazione, ha il compito di facilitare, in sinergia con l'insegnante di sostegno e gli altri docenti della classe, il processo relazionale e partecipativo dell'alunno con disabilità durante le attività scolastiche

Tra le prestazioni del Servizio oggetto del presente affidamento rientrano le sotto elencate attività, indicate solo in via esemplificativa e non esaustiva:

- ☐ Attività educative, capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base, di autonomie sociali e di comunicazione intenzionale;
- ☐ Iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, l'interiorizzazione delle regole di convivenza;
- ☐ Iniziative di inclusione tra l'alunno in difficoltà e il contesto scolastico;
- ☐ Cura delle relazioni con la famiglia, la scuola e la comunità al fine di favorire un inserimento armonico del minore e una reale integrazione dello stesso nei diversi luoghi di vita;
- ☐ Affiancamento e supporto educativo-didattico nello svolgimento di attività legate all'attuazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) con assistenza e mediazione nella



partecipazione ad attività ludiche, sportive, a laboratori paradidattici per la manualità e l'espressione di linguaggi alternativi (musica, teatro, computer, espressione corporea, manipolazione, pittura, ecc.) anche svolte nella fascia pomeridiana

15

L'attività suddetta si svolgerà presso l'istituzione scolastica frequentata dall'alunno e/o durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali le gite di istruzione, anche di durata superiore ad un giorno ove previste dal PEI riconoscendo all'operatore il numero massimo di ore di assistenza così come previste al successivo articolo 10.

Il servizio deve essere gestito in stretta collaborazione con il soggetto aggiudicatario, individuato da questa stazione appaltante, secondo le modalità contenute nel presente capitolato, fatto salvo le migliori proposte quali derivanti dall'offerta tecnica del soggetto aggiudicatario.

Il servizio per l'integrazione scolastica dei disabili prevede:

1) un lavoro rivolto all'alunno con disabilità grave che consiste in:

- a) *lavoro diretto con l'utente*: comprende l'attività relativa alla realizzazione del progetto individuale predisposto;
- b) *lavoro per l'utente*: riunioni con enti e servizi territoriali coinvolti nei progetti educativo individualizzati, formazione, ecc..

2) Un lavoro di coordinamento del servizio e del personale di assistenza.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire interventi assistenziali-educativi presso le scuole di competenza dell'Ambito in favore di alunni con disabilità tali da permettere la possibilità di una adeguata integrazione e partecipazione alle attività scolastiche. Il Servizio per l'integrazione scolastica dei disabili, oltre ad assicurare l'erogazione delle prestazioni ai propri utenti sulla base di progetti educativi individualizzati, deve garantire i seguenti interventi:

- a) perseguire attività di integrazione e scambio con tutte le realtà educative presenti sul territorio in modo da promuovere ed agire attraverso un lavoro di rete, nel rispetto delle funzioni che ciascun attore può svolgere.
- b) offrire momenti informativi e di confronto per le famiglie di tutti gli utenti del servizio su tematiche educative, sociali o sanitarie di particolare interesse.
- c) collaborare con i servizi sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale e dei servizi specialistici dell'Asl.

ART. 10 – USCITE DIDATTICHE CON ALUNNI CON DISABILITA'

Fermo restando l'orientamento di cui alla Circolare Ministeriale n.291/92, art. 8 comma 2 e s.m.e.i.,(per cui *“Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità grave” si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di*



sostegno”, e, a decorrere dal 1° settembre 2000, la completa autonomia delle scuole anche in tale settore, giusto Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999), l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994 come da nota del Ministero n. 22009/2012.

Pertanto, l’assistente/ educatore all’autonomia ed alla comunicazione dovrà accompagnare il minore nelle uscite didattiche, anche della durata superiore ad un giorno.

Si precisa che:

- per le gite di un giorno si riconoscono massimo di 10 ore di assistenza;
- per le gite di più giorni si riconoscono per ciascun giorno massimo 10 ore di assistenza;
- ogni altra spesa relativa alla partecipazione dell’assistente/educatore (compreso vitto, alloggio e trasporto) sarà a carico dell’aggiudicatario salvo diversi accordi con l’istituzione scolastica.

Il monte ore di assistenza utilizzato durante le gite scolastiche rientra nel piano orario di assistenza riconosciuto all’alunno ed è ricompreso nei limiti del monte ore appaltato.

ART. 11 – ORARI E MONTE ORE DEL SERVIZIO

Per garantire un servizio maggiormente rispondente alle esigenze che possono emergere relativamente all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, l’organizzazione del servizio e la collaborazione tra questa stazione appaltante e l’aggiudicatario deve essere ispirata al principio di flessibilità. A seconda del tipo e dell’ambito di intervento educativo a favore dell’alunno con disabilità grave previsto nel concreto progetto educativo, **viene definito il piano orario d’intervento per utente, attraverso l’assegnazione di un monte ore** massimo settimanale, determinato in relazione al progetto individuale (PEI- Piano Educativo Individuale), nel rispetto del monte ore appaltato, modulato in base alle esigenze derivanti dalla programmazione scolastica.

Le prestazioni di assistenza scolastica dovranno essere garantite per sei giorni la settimana ordinariamente dal Lunedì al Sabato compreso e si svolgeranno ordinariamente in coincidenza con le attività scolastiche e durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali gite e uscite scolastiche, ad esclusione di tutte le festività (natalizie, pasquali, ecc).

Le ore settimanali di prestazione di servizio per ciascun alunno saranno definite in base ai seguenti criteri:

- La gravità rilevata dalla Diagnosi Funzionale;
- Il tempo Scuola dell’alunno;



- Le ore di attività didattica del docente di sostegno;
- Analisi tecnico-professionale dei bisogni e delle necessità del singolo alunno effettuata dagli Specialisti della Asl .

17

Prima dell'avvio del servizio la stazione appaltante fornirà all'aggiudicatario l'elenco nominativo degli alunni con disabilità grave da assistere con l'indicazione dei plessi scolastici e del monte ore individuale determinato anche secondo il monte ore complessivamente appaltato per ciascun comune

Durante l'esecuzione del servizio dovrà essere garantita, la continuità dello stesso operatore, salvo casi eccezionali debitamente motivati e comunicati al responsabile dell'esecuzione del contratto:

- ☐ in caso di assenza dell'alunno beneficiario, le ore assegnategli potranno essere recuperate nel corso dell'anno scolastico, per l'espletamento dell'attività assistenziale a beneficio dello stesso ovvero in subordine di altri in carico allo stesso educatore.
- ☐ In caso di assenza prolungata dell'alunno (oltre 30 giorni consecutivi) l'attività dell'educatore non effettuata a beneficio dell'alunno in carico, potrà essere recuperata per l'assistenza di alunni rispetto ai quali, in presenza della richiesta di un numero di ore solo parzialmente coperte, si ravvisi, da parte del Comune e della ASL, sulla scorta di richiesta scritta del Dirigente scolastico, l'assoluta necessità di integrarla con un maggiore numero di ore. Saranno liquidate solo le ore di effettivo servizio svolto.

ART. 12 - PERSONALE

L'operatore economico dovrà assicurare la presenza di personale adeguato ed idoneo per il conseguimento dei risultati richiesti nel presente capitolato. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle metodologie e tecniche educative, sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione.

Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione si farà riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

L'organizzazione del servizio dovrà essere improntata a criteri di flessibilità, responsabilità e collaborazione di tutto il personale e deve essere costantemente sottoposta a verifica e valutazione. Il Servizio per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità dovrà essere coordinato da una figura professionalmente competente sia sul piano educativo che organizzativo, quale il **COORDINATORE**, il quale deve essere in possesso dei titoli di laurea prescritti dalla normativa vigente per l'accesso alle qualifiche di educatore socio-pedagogico, ovvero di pedagogista. Sono fatte salve, comunque, le posizioni di coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi sulla base delle disposizioni previgenti.

Il Coordinatore sarà il referente per l'Ambito, pertanto dovrà assicurare la costante reperibilità.



Il Coordinatore dovrà controllare e sovrintendere all'operato di tutto il personale secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale d'appalto, dall'offerta tecnica dell'operatore aggiudicatario, dal contratto e dalla proposta educativa che si andrà a condividere con l'Ambito.

Sarà compito del coordinatore riorganizzare il servizio in caso di assenze impreviste degli operatori e verificare che il personale si attenga alle istruzioni ricevute. Il Coordinatore sarà da tramite tra gli utenti, l'operatore economico aggiudicatario e allo stesso perverranno tutte le disposizioni impartite dal Dirigente dell'ufficio di piano e/o dal RUP.

Il coordinatore curerà l'andamento delle relazioni sugli interventi agli alunni assistiti, che gli educatori dovranno elaborare con cadenze prefissate. Produrrà, inoltre, rendicontazione mensile dell'attività, che dovrà contenere il monte ore assegnato per singolo alunno e le ore effettivamente effettuate; documenterà l'andamento del servizio stesso attraverso la stesura di almeno 2 relazioni gestionali da consegnare alla stazione appaltante ovvero al comune capofila di Molfetta entro fine gennaio e fine maggio.

Nel caso di prolungata assenza del coordinatore, l'appaltatore dovrà garantire, con oneri interamente a proprio carico, l'immediata sostituzione dello stesso con altra figura di pari professionalità.

Al Coordinatore sono attribuite, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni di:

- garantire lo svolgimento e la qualità del servizio;
- definire, in accordo con il servizio sociale professionale dell'Ambito, la programmazione e progettazione degli interventi di assistenza educativa specialistica;
- partecipare alle attività di verifica sull'andamento del servizio;
- coordinare le riunioni d'equipe che dovranno tenersi con cadenza almeno mensile;
- coordinare le varie iniziative del servizio suddetto (facilitando i rapporti con le altre figure professionali e con le altre attività, interagendo con gli altri servizi territoriali che si occupano dei disabili e delle loro famiglie, con la dirigenza scolastica, con i referenti del gruppo handicap nonché con le figure specialistiche esterne, ove si renda necessario, concordando le modalità operative dei singoli interventi ecc..);
- organizzare in generale del servizio, mediante la pianificazione, il controllo e la vigilanza sul funzionamento dello stesso, in quanto responsabile della programmazione educativa delle attività, dell'organizzazione e del personale del servizio;
- programmare il servizio educativo, in sintonia con le indicazioni espresse dagli educatori, controllandone l'attuazione;
- definire il modello organizzativo, predisponendo i turni di servizi, gli orari, i congedi, verificando e controllando l'assetto operativo della struttura organizzativa (coordinamento intermedio delle altre figure professionali impegnate nelle attività, organizzare, insieme agli operatori, l'orario settimanale lavorativo, preparare la programmazione mensile, coordinare e condurre l'equipe, ecc..);



- promuovere la continuità educativa;
- promuovere l'aggiornamento e la formazione permanente del personale;
- coordinare la propria attività con i competenti servizi dell'ASL BA per l'inclusione degli utenti e per la più ampia attività di prevenzione della salute degli alunni con disabilità;
- curare i rapporti tra l'Ambito e le altre istituzioni del territorio, in particolare le scuole;
- valutare l'efficienza e l'efficacia del servizio e proporre le soluzioni utili al loro miglioramento;
- collaborare per i casi seguiti dagli operatori sociali territoriali al fine di una condivisione ed integrazione del progetto educativo del singolo disabile;
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati, collaborando con il referente comunale;
- rispondere della verifica dei progetti attuati.

Per lo svolgimento del Servizio per l'integrazione scolastica ed extrascolastica degli alunni con disabilità, l'ente gestore dovrà assicurare, inoltre, la presenza di:

- PSICOLOGO cognitivo comportamentali per sostenere l'attività scolastica degli alunni con disabilità, supportando gli insegnanti nella realizzazione del programma didattico educativo in raccordo con il servizio della neuropsichiatria e le famiglie;
- OPERATORE SOCIO SANITARIO, ove ritenuto necessario nel PEI;
- EDUCATORI, in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e della qualifica di pedagogo di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, art 1 comma 594;

E' richiesta, altresì, la presenza di educatori specializzati a seconda del tipo di disabilità. A titolo di esempio si precisa che, in via minimale:

- in presenza di minore "non udente", l'educatore che dovrà essere impegnato nel servizio dovrà conoscere in maniera appropriata il linguaggio dei segni (LIS);
- in presenza di minore "non vedente", l'educatore che dovrà essere impegnato nel servizio dovrà essere specializzato e/o esperto nelle metodologie e nelle tecniche didattiche per alunni affetti da minorazioni visive ed aggiuntive e con pluriennale esperienza nel settore dell'educazione e dell'istruzione dei non vedenti anche pluriminorati;
- in presenza di minore "con autismo", l'educatore che dovrà essere impegnato nel servizio dovrà essere specializzato e/o esperto nell'utilizzare con efficacia metodologie e tecniche specifiche di analisi del comportamento (es.metodo ABA) con un focus particolare sulle esigenze educative degli alunni affetti da questa patologia.



L'educatore è un operatore che svolge la propria attività mediante la formulazione e l'attuazione di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione agendo sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo.

L'educatore, in collaborazione con le altre figure professionali presenti nella scuola nonché con il servizio di neuropsichiatria infantile, con le famiglie ed i loro referenti, svolge le seguenti attività:

- coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al Piano Educativo Individualizzato;
- attiva interventi educativi rivolti a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento;
- collabora con gli insegnanti e il personale della Scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap, a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, ricreative e formative;
- partecipa, con lo psicologo cognitivo comportamentale:
 - ☐ agli incontri previsti per la formulazione del PEI;
 - ☐ agli incontri del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per programmare attività ed interventi che coinvolgono l'alunno con disabilità;
 - ☐ agli incontri di verifica con il referente del servizio.

ART. 13 - INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

E' fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario di gestire il servizio oggetto del presente capitolato mediante personale in numero idoneo e sufficiente ad assicurare il servizio medesimo, come risultante dall'offerta tecnica che sarà presentata in sede di gara. L'Ambito è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo. L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di procedere al corretto inquadramento giuridico ed economico e di assumere l'onere retributivo delle figure professionali impiegate nella gestione dei servizi di che trattasi, secondo i parametri stabiliti dal CCNL di riferimento, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia. Al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti e ridurre il "turn over degli operatori", l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di garantire stabilità e continuità di prestazioni con gli stessi operatori, a mezzo contratti di durata pari alla durata dell'appalto, al fine di garantire la migliore qualità della prestazione, la continuità nel servizio e favorire il miglior rapporto relazionale (conformemente all'offerta tecnica prodotta in sede di gara), salvo casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente autorizzati.

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga:



- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio di cui trattasi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;

- a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria delle cooperative, e nei modi previsti dall'art. 83 dello stesso, e/o dei CCNL equivalenti, ed ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi territorialmente competenti.

La stazione appaltante, ogniqualvolta accerti, a mezzo ispettorato del lavoro, violazioni degli obblighi contrattuali relativi al personale, previa contestazione all'impresa aggiudicataria, opera in base all'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023

L'aggiudicatario, inoltre, deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ambito appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione appaltante. Tale previsione deve essere espressamente sottoscritta dal personale nei contratti di lavoro a stipularsi. Lo stesso è tenuto a svolgere idonea attività di formazione e aggiornamento per il personale adibito al servizio di cui al presente Capitolato favorendo la partecipazione del proprio personale ad iniziative formative poste. Le ore di formazione sono da considerarsi ore di lavoro obbligatorio aggiuntive rispetto alle ore di attività corrente. L'eventuale costo relativo a tale attività sarà a suo carico senza alcun onere aggiuntivo per l'Ambito.

ART.14 – PAGAMENTI E FATTURAZIONI

Il corrispettivo è riferito al numero di ore di assistenza specialistica effettivamente prestate agli alunni assistiti e s'intende accettato dalla ditta a suo totale rischio.

Alla fattura del mese di riferimento deve essere allegato il corrispondente riepilogo mensile delle ore di servizio effettivamente prestate. Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa ricezione delle relative fatture successivamente al mese di espletamento del servizio. Le fatture, saranno pagate entro 60 giorni (sessanta) dal ricevimento a condizione che le stesse siano state regolarmente emesse, non siano insorte contestazioni e previa acquisizione, da parte di questa stazione appaltante del DURC regolare. La fattura sarà liquidata, previa attestazione di regolarità sulla documentazione prodotta e conferma dei servizi da parte del Responsabile incaricato. Con il pagamento della fattura, l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

Nel caso in cui da controlli effettuati risulti esuberanza di ore fatturate rispetto alle reali prestazioni, entro trenta giorni dalla data della fattura contestata, l'aggiudicatario deve emettere relativa nota di credito.



L'Ambito potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra.

ART. 15 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ambito potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario, a cui saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati ai Comuni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ambito potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causate in esecuzione del servizio. Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico della ditta aggiudicataria che terrà, inoltre, l'Ambito sollevato ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di Legge e Regolamenti concernenti i servizi oggetto del contratto. L'operatore economico aggiudicatario sarà altresì considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato l'Ambito da ogni responsabilità ed onere. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a stipulare presso primarie compagnie assicurative idonee polizze di assicurazione, con massimale non inferiore al valore dell'appalto a copertura dei seguenti rischi:

☒ RCO/RTC

☐ rischi da infortunio derivanti dall'espletamento del servizio compreso il rischio in itinere, morte, invalidità permanente

ART. 17 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente appalto la ditta aggiudicataria è obbligata a:

- comunicare all'avvio del servizio elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione/sostituzione;
- designare un referente che rappresenti per l'Ambito e gli operatori la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio e che espliciti funzioni di coordinamento;

- trasmettere al RUP, prima dell'avvio del servizio, l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali e assicurativi del personale impiegato nell'attività di cui trattasi;
- esibire in qualsiasi momento su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dall'Ambito o ad esso segnalata dalle competenti autorità, l'Ambito procede ai sensi del dlgs. n. 36/2023 e s. m. e i.
- redigere relazione semestrale sull'andamento e sulla valutazione del servizio reso, da trasmettere al comune capofila dell'Ambito, a cura del Rappresentante legale dell'Impresa;
- fornire appena avviato il servizio, l'elenco degli operatori assegnati agli alunni disabili da assistere;
- assicurare la continuità della prestazione del medesimo operatore per lo stesso utente;
- fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento;
- ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.lgs. n.81/2008 e s. m. e i., in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri per gli interventi necessari a garantire la sicurezza e la salute per il personale, per gli utenti e comunque per ogni soggetto coinvolto o interessato dal servizio.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco.

- individuare, all'avvio del servizio, sul territorio dell'Ambito una sede operativa logistica presso la quale porre in essere tutte le attività organizzative relative al servizio (riunioni con il personale, in-formazioni all'utenza ed al cittadino ecc) di cui sarà data comunicazione al dirigente dell'Ufficio di Piano, dell'ubicazione, numero di telefono (attivo, almeno dalle ore 8,00 alle ore 14,00) nonché ogni altro riferimento utile (mail...ecc).
- garantire la sostituzione, nella stessa giornata, del proprio personale assente per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono a carico totale dell'aggiudicatario. In caso di sostituzione di personale, la ditta darà apposita comunicazione, almeno 7 giorni prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, del nuovo operatore con invio curriculum;
- assumere a proprio carico le spese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze del Servizio;
- in caso di sciopero del personale o di altri eventi, l'Ambito dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.

ART. 18 – CLAUSOLA SOCIALE

24

Alla scadenza e/o cessazione dell'affidamento di tutti i servizi oggetto dell'appalto, i Comuni dell'Ambito non hanno alcun obbligo di assumere alle proprie dipendenze il personale utilizzato negli stessi.

In applicazione dell'art. 57, D.Lgs. 36/2023 ogni operatore economico partecipante alla procedura di gara e l'aggiudicatario, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono allegati al capitolato speciale.

Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assunto.

ART. 19 – POTERI DI CONTROLLO E VIGILANZA

La stazione appaltante, previo accordo con i Dirigenti Scolastici, con la partecipazione dell'aggiudicatario, potrà eseguire, **trimestralmente**, avvalendosi del direttore dell'esecuzione, **accessi in loco** per verificare che l'esecuzione avvenga secondo il presente capitolato e le norme di legge. Di tali accessi il D.E.C dovrà redigere **processi verbali** di accertamento dei fatti che saranno trasmessi al RUP.

Qualora dalle verifiche del servizio, vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi si provvederà a formale contestazione da parte del RUP con lettera di invito a rimuoverle immediatamente. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, la stazione appaltante ad applicare le penali previste dal presente Capitolato e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, a risolvere il contratto, e quindi, a sospendere il pagamento.

ARTICOLO 20 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SUE FUNZIONI

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) - che è nominato dal



dirigente dell'Ufficio di Piano e scelto tra il personale del servizio sociale professionale, ai sensi dell'Art 114 c. 8, ed allegato II-14 del dlgs. n. 36/2023

Il Direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile, in supporto al RUP, dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Le attività di controllo poste in essere dal D.E.C per le verifiche in corso esecuzione del presente servizio, vertono sui seguenti profili:

a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta che è attuata mediante:

- sopralluoghi presso le istituzioni scolastiche di esecuzione del servizio (nei tempi e modalità di cui al precedente art.18);

- verifiche sulla qualità assistenziale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, rilevabile da fogli presenze, relazioni mensili e relazione di fine appalto;

Preliminarmente ai sopralluoghi (di cui al precedente art 18) il D.E.C. avrà l'onere di comunicare al Rappresentante Legale della Ditta aggiudicataria, almeno sette giorni lavorativi prima della data stabilita, l'invito a presenziare unitamente al Coordinatore del servizio. La comunicazione, effettuata a mezzo PEC avrà valore di notifica a tutti gli effetti. In caso di impossibilità da parte della Ditta a partecipare al sopralluogo nel giorno stabilito, il Responsabile Legale dovrà darne tempestiva comunicazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della convocazione.

b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

c) il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione;

d) adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

e) soddisfazione dell'utenza (tramite appositi questionari predisposti dall'aggiudicatario previa condivisione con il Servizio Sociale professionale dell'ambito;

f) Controllo amministrativo-contabile previa attestazione di corrispondenza tra quanto fatturato ed il servizio erogato.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

ART. 21- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del dlgs n. 36/223.

Considerata la peculiarità dei servizi oggetto del presente appalto e la necessità che l'oggetto principale di essa venga assunto da un unico operatore economico (singolo o associato) al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi e la piena assunzione del rischio operativo, **non è consentito il subappalto.**

ART. 22 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 23 – CAUZIONI

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una "garanzia provvisoria" pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando (Art 106 c.1 dlgs n. 36/2023), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.106 c. 2 del D.Lgs 36/2023. L'importo della garanzia è ridotto ricorrendo le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo sopra citato. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art 117 del Dlgs n.36/2023 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106.

ART. 24 – PENALITA'

La Stazione Appaltante, nel caso in cui verifichi che l'esecuzione non avvenga secondo le norme previste dal presente capitolato e dalle norme di legge si riserva di sospendere i pagamenti.

Qualora si verificassero da parte dell'appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Ambito si riserva la facoltà di applicare, fatti salvi comunque i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, le seguenti penalità:

- a)** ritardi e/o mancata sostituzione di unità lavorativa nei termini e nel rispetto delle modalità di cui al presente capitolato: € 200,00 al giorno;
- b)** inosservanza degli orari di servizio stabiliti, ritardo nell'avvio del servizio rispetto agli orari indicato, omissione totale o parziale del servizio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 50,00 al giorno;
- c)** mancata presentazione, nei termini stabiliti, per due volte consecutive delle relazioni e/o dei programmi e piani previsti dal presente capitolato: una penalità, per il primo mese, di €.200,00 e di € 300,00 per ogni mese successivo;



- d)** mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta della stazione appaltante, nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: €. 100,00 per ogni giorno di permanenza in servizio dell'operatore;
- e)** per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia stato garantito il contraddittorio: da €. 200,00 a € 1.500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- f)** inosservanza del CCNLL in materia di rispetto dei tempi di retribuzione del personale, art. 83 del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e/o CCNL equivalenti, che prevede "la retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ogni mese", €. 200,00 per ciascun dipendente. La reiterata violazione effettuata per oltre n. 2 mensilità, anche a scapito di un solo lavoratore, comporterà la risoluzione immediata del contratto;
- g)** violazione dei doveri da parte del personale di cui all'art. 11, comporterà una penale di €. 200,00 a violazione per singolo lavoratore;
- h)** ogni sostituzione di personale, seguente al primo mese di appalto, se effettuata in difformità alle previsioni dell'art. 11 e 12 comporterà una penale a carico dell'operatore di € 300,00 per ogni figura professionale variata, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
- i)** mancata presentazione di assicurazione specificatamente riferita al servizio di cui trattasi comporterà una penale di € 300,00. La reiterata omissione della presentazione della polizza, ad avvenuta applicazione della penale, comporterà la risoluzione immediata del contratto;
- l)** mancata emissione di relativa nota di credito, entro trenta giorni dalla data di avvenuta contestazione della fattura, da parte dell'aggiudicatario nel caso in cui, da controlli effettuati, risultino errori contabili, comporterà una penale per l'operatore di €100,00 al giorno per il ritardo.
- m)** mancata effettuazione delle obbligazioni contrattuali a carico dell'appaltatore, derivanti da attribuzione di punteggio effettuata in sede di valutazione dell'offerta tecnica, comporterà una penale pari a €300,00 per singolo obbligo contrattuale.
- n)** irreperibilità anche telefonica del coordinatore comporterà una penale di €.150,00 per singolo episodio.
- o)** mancata presentazione di documentazione di cui all'art.16 del presente capitolato, comporterà una penale di €200,00 per singolo episodio.

Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da eventi non imputabili alle parti contraenti, i responsabili tecnici delle rispettive parti adotteranno la soluzione reputata di comune accordo più idonea.

L'applicazione della penale non comporta per l'Ambito rinuncia al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché all'eventuale recesso o risoluzione del contratto.



Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore a mezzo posta elettronica certificata.

Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non inferiore a giorni tre lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Ambito qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà la penale di cui ai precedenti paragrafi.

La ditta aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

L'Ambito si riserva di provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese della ditta, il regolare svolgimento dei servizi.

ART. 25 - RISOLUZIONE

L'ambito, ai sensi dell'art 122 d.lgs. 36/2023 1 "può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo" al verificarsi di alcune specifiche condizioni:

- a. *modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;*
- b. *con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);*
- c. *l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;*
- d. *l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".*

"L'Ambito risolve il contratto di appalto (comma 2 dell'art. 122) qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a. *sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;*
- b. *sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro".*

Infine, il **comma 3** disciplina l'ipotesi di **risoluzione per inadempimento dell'appaltatore**, disponendo che *"Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni"*.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. L'inadempimento delle norme



del presente capitolato come pure le ingiustificate interruzioni del servizio per più volte o altre violazioni degli obblighi assunti, danno facoltà al Comune capofila di revocare l'affidamento e di continuare il servizio in danno dell'aggiudicatario salvo in ogni caso il risarcimento del danno

ART. 26 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Titolare e Responsabile di trattamento

- Titolare del Trattamento dei dati è la Stazione appaltante, Comune capofila di di Molfetta indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it.
- Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è **Dott. Ernesto Barbone** e-mail: ernestobarbone@gmail.com – pec: dott.ernestobarbone@pec.it;

ART. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 28 – DUVRI

Per la realizzazione del servizio oggetto dell'appalto non sono stati evidenziati rischi da interferenza come da documento allegato.

ART.29- PUBBLICAZIONE

La pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla BDNCP tramite la quale sono pubblicati nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti. La pubblicazione sulla piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati.

La stazione appaltante assolve gli obblighi di pubblicità legale sulla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale.

ART. 30 – CLAUSOLA DELLA REVISIONE DEI PREZZI(art 60 dlgs n. 36/2023) D.lgs. 209/2024 Allegato II.2-bis.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, si determini una variazione, in aumento o diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del servizio, i prezzi sono



aggiornati nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'aggiudicatario e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART.33- CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Trani.

ART. 34 – RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si applicano le disposizioni in materia contenute nelle norme di legge e regolamentari vigenti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi:

- RUP dott. ssa Marta Marina Andriani tel. 0802446411 indirizzo di posta elettronica e mail marina.andriani@comune.molfetta.ba.it;
- DEC l'assistente sociale per il è dott. ssa Vincenza de Palma 0802446411- indirizzo di posta elettronica e mail: vincenza.depalma@comune.molfetta.ba.it comune di Molfetta;
- l'assistente sociale referente per il comune di Giovinazzo è dott.ssa Anna Chiapperino: anna.chiapperino@comune.giovinazzo.ba.it..

Il dirigente dell'UdP

Dott.ssa Lidia de Leonardis